



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Roma, 02 APR. 2015

*Agli Organismi collettivi
di difesa delle
produzioni agricole
Loro Sedi*

OGGETTO: Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i. – Interventi assicurativi ex ante –
Risorse nazionali anno 2015.

al presente documento inviato via Posta elettronica certificata non
seguirà l'originale ai sensi dell'art. 45, del D.Lgs n. 82/2005

DG DISR
Prot. Uscita del 02/04/2015
Numero: **0007336**
Classifica:



*Alle Regioni ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano
Assessorati Agricoltura
Loro Sedi*

*e, p.c. All'Agenzia per le erogazioni Agricoltura
Organismo di Coordinamento
Roma*

*All'Associazione nazionale dei Consorzi di
Difesa-Asnacodi
Roma*

Interventi assicurativi ex ante – Risorse nazionali anno 2015

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 alla tabella E prevede uno stanziamento di € 120.000.000,00 per il 2015 per gli incentivi assicurativi; tali disponibilità devono essere utilizzate secondo le priorità stabilite ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del D.M. 20 aprile 2011 n. 8809, procedendo per anno di competenza.

Nel dettaglio, si dovrà provvedere:

- 1) Alla conclusione delle operazioni di erogazione degli aiuti sulla spesa assicurativa, sia a titolo di integrazione dei contributi comunitari (fino alla campagna 2012) che sulle polizze non finanziabili con risorse comunitarie (fino alla campagna 2013), oltre al rimborso agli organismi pagatori delle somme anticipate per incrementare le quote comunitarie degli aiuti, fino alla misura massima prevista dal rispettivo regime;
- 2) All'erogazione dei contributi sulla spesa assicurativa 2014 per le polizze non finanziabili con risorse comunitarie (strutture e smaltimento carcasse);
- 3) All'integrazione dei contributi comunitari di cui all'art. 68 lett. d) del Reg. (CE) n. 73/09, colture vegetali anno 2013 fino al 75% della spesa ammessa, per le polizze pluri rischi che



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

coprono almeno 3 rischi e fino all'80% della spesa ammessa per le polizze multirischi; è utile in proposito ricordare che per le polizze vegetali che coprono due rischi e per quelle zootecniche che coprono i rischi abbattimento forzoso e mancato reddito negli allevamenti, il piano assicurativo e la normativa nazionale non consentono di integrare il contributo comunitario del 65%.

Dopo aver provveduto a coprire i fabbisogni di spesa di cui sopra, qualora dovessero residuare ulteriori disponibilità finanziarie si provvederà a metterle a disposizione degli Organismi pagatori per l'integrazione dell'aiuto per gli interventi di cui all'art. 68 anno 2014, per consentire l'erogazione dell'aiuto ai beneficiari fino alla misura massima del 65% prevista dalla normativa comunitaria;

Infine, per esigenze organizzative dello scrivente Ufficio, anche in ordine alla mole di attività necessaria per l'implementazione e la gestione delle misure assicurative del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014 – 2020, si invitano codesti organismi collettivi di difesa che non avessero ancora presentato le domande di cui al punto 1), qualora intendano accedere agli aiuti, a presentare le istanze tramite le Regioni e le Province autonome di appartenenza entro il 30 giugno del corrente anno; le istanze di cui ai punti 2) e 3), tenuto conto anche dei tempi necessari per l'istruttoria e del termine di chiusura dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro la prima metà del mese di ottobre 2015.

Gli schemi di domanda sono pubblicati nella seguente pagina del sito internet del Ministero:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3357>

Circolare Agea coordinamento 25 marzo 2015 n. ACIU.2015.148

Agea coordinamento con circolare 25 marzo u.s. ha posticipato dal 17 aprile 2015 all'11 maggio 2015 il termine per il rimborso da parte dei produttori agli organismi collettivi di difesa dei premi da questi anticipati, relativi alle polizze collettive anno 2014 art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09.

Nella stessa comunicazione è stata data l'opportunità per gli Organismi collettivi di concedere ai propri associati la possibilità di rateizzare il rimborso entro il 30 settembre 2015.

Considerato che l'aiuto di cui trattasi dovrà essere erogato ai singoli agricoltori entro il termine del 30 giugno 2015 e che il mancato rimborso al condifesa delle somme rateizzate entro il termine del 30 settembre 2015 comporterà il recupero dell'aiuto erogato da parte dell'Organismo pagatore competente, con conseguente restituzione all'unione europea della quota di aiuto

15



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

comunitario recuperata (per il 2014 è relativa alla quota parte dell'aiuto finanziata con i 70 milioni di euro di risorse FEAGA destinate alla misura assicurativa), è necessario tenere indenne questa Amministrazione da eventuali maggiori oneri sostenuti per effetto dei recuperi eseguiti nella misura della maggiore partecipazione delle risorse di bilancio nazionale alla misura di aiuto.

A tal fine, l'organismo collettivo di difesa che attiva la procedura di rateizzazione, dovrà preventivamente presentare alla scrivente Amministrazione e all'organismo pagatore competente una delibera di consiglio di Amministrazione nella quale impegna l'organismo collettivo a versare al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un importo pari alla quota comunitaria delle somme recuperate e restituite all'Unione europea a seguito del mancato rimborso di uno o più agricoltori associati, secondo tempi e modalità che verranno stabiliti dal Ministero stesso, anche a compensazione della quota di aiuto che la scrivente amministrazione eroga direttamente agli organismi collettivi di difesa sulle polizze sottoscritte in nome e per conto degli associati. Allo scopo si allega uno schema di delibera.

Inoltre, con riferimento al piano di rimborso rateale previsto dalla medesima circolare AGEA, si precisa che lo stesso consiste o in una scrittura ad hoc sottoscritta dall'Organismo collettivo di Difesa con il singolo agricoltore associato o in un documento di provenienza dell'Organismo collettivo di Difesa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delibera di Organi del medesimo Organismo, convenzione stipulata con terzi per il recupero delle somme, dai quali si evinca che il rimborso del premio assicurativo dovuto dall'agricoltore all'Organismo al quale è associato è oggetto di rateizzazione nell'anno di campagna.

Chiarimenti sul piano assicurativo agricolo 2015

E' stato chiesto un chiarimento sul dispositivo previsto di cui all'art. 3 comma 4, secondo capoverso: "La quantificazione del danno dovrà essere effettuata unicamente al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità".

Ai fini di una corretta applicazione il dispositivo è da intendersi nel senso che in fase di raccolta bisogna considerare i vari eventi che si sono verificati nel corso della campagna ed il loro impatto sulla resa finale, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

E' stato chiesto poi un chiarimento sul dispositivo di cui all'articolo 3 comma 7 del piano assicurativo agricolo 2015: "Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizootie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7."



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

In particolare se, nel caso in cui tra le epizootie obbligatorie siano comprese patologie per le quali esistono misure pubbliche finalizzate all'indennizzo del valore dei capi abbattuti, sia obbligatorio assicurare anche queste.

In proposito occorre preliminarmente sottolineare che l'allegato 4 del Piano assicurativo 2015, nelle definizioni delle garanzie per la zootecnia relativamente all'abbattimento forzoso, stabilisce, tra l'altro, che *“Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi”*.

Poi c'è da considerare che la spesa assicurativa 2015 per i rischi abbattimento forzoso e mancato reddito sarà a carico del programma nazionale di sviluppo rurale e che lo stesso stabilisce che *“gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite”* subite dall'agricoltore; ciò conferma che, nel caso dell'abbattimento forzoso, quando il valore dell'animale è risarcito anche da altra fonte di finanziamento, per evitare l'eventuale sovra compensazione, non è consentito intervenire con l'agevolazione della polizza.

Pertanto per il rischio “abbattimento forzoso”, nel caso in cui per una o più epizootie obbligatorie elencate per specie nel piano assicurativo agricolo nazionale in vigore, siano previste misure pubbliche di risarcimento del valore del bestiame abbattuto, le stesse devono essere escluse dall'elenco delle epizootie obbligatorie assicurate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Cacopardi

ALLEGATO

Schema di delibera

Il Consiglio,

Vista la circolare Agea Coordinamento del 25 marzo 2015 n. ACIU.2015.148 riguardante le modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni, ed in particolare della possibilità di consentire agli agricoltori associati di rateizzare il rimborso dei premi assicurativi per le polizze agevolate di cui all'art. 68 del Regolamento (UE) n. 73/09 anno 2014 fino alla data del 30 settembre 2015;

Ritenuto opportuno di attivare la procedura di rateizzazione /adeguare la procedura di rateizzazione già in atto a favore degli associati;

Delibera

1. di avvalersi della procedura di rateizzazione a favore degli associati per il rimborso dei premi assicurativi articolo 68 anticipati dal Consorzio sui certificati di polizza sottoscritti dagli stessi, ovvero adeguare la procedura di rateizzazione già in atto a favore degli associati nei termini stabiliti dalla circolare Agea coordinamento riportata nelle premesse;
2. di impegnarsi a versare al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un importo pari alla quota comunitaria delle somme recuperate dall'organismo pagatore competente e restituite all'Unione europea a seguito del mancato rimborso di uno o più agricoltori associati, secondo tempi e modalità che verranno stabiliti dal Ministero stesso, anche a compensazione della quota di aiuto che il Ministero eroga direttamente al Consorzio in nome e per conto degli associati.